

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

1. OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di:

- Prevenire l'abitudine al fumo;
- Garantire ambienti salubri, anche in conformità della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- Tutelare i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- Favorire la collaborazione con le famiglie riguardo agli obiettivi, strategie ed azioni di informazione e sensibilizzazione;
- Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza.

2. LOCALI ED AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'Istituto e nei cortili di pertinenza ed all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Queste ultime potranno essere utilizzate, solo se previsto dalla legge, esclusivamente nei cortili di pertinenza dell'Istituto.

Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono apposti i cartelli di divieto in conformità di Legge, riportanti le seguenti indicazioni:

- Divieto di fumo
- Indicazione della norma che impone il divieto
- Sanzioni applicabili
- Soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere con la contestazione dell'illecito

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

In attuazione delle disposizioni di Legge e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, il potere di vigilanza e di accertamento spetta al Dirigente Scolastico, al personale scolastico in servizio presso l'Istituto ed a tutti coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno della scuola, anche individuati dallo stesso Dirigente Scolastico. Essi hanno il compito ed il potere:

- Di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.
- Notificare a mani o a mezzo del servizio postale il verbale al trasgressore qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata dell'infrazione o che si siano rifiutati di ricevere il verbale o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il trasgressore materiale sia minorenne

La violazione può essere contestata anche dal personale autorizzato diverso dall'accertatore. In questo caso il verbale deve essere sottoscritto sia dall'accertatore che dal verbalezzante.

4. SANZIONI

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 legge n. 584/1975, così come modificato dall'art. 52, comma 20, Legge 448/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, attualmente le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente. Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a € 275,00
- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni. Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 a € 550,00.
- In qualità di soggetto incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno della Struttura in intestazione non ne curava l'osservanza: - ometteva di apporre i relativi cartelli di divieto con le indicazioni previste - ometteva di richiamare il trasgressore - ometteva di richiedere l'intervento dei pubblici ufficiali incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni. Entità della sanzione amministrativa: da € 220,00 a € 2.200,00.
- Non ottemperava all'osservanza delle disposizioni circa: - il corretto funzionamento degli impianti di condizionamento o ventilazione - i requisiti tecnici previsti dall'allegato 1 del DPCM 23.12.2003 per il locale riservato ai fumatori. Entità della sanzione amministrativa: da € 330,00 a € 3.300,00.

Qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura pari al doppio del minimo edittale.

5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E PAGAMENTO

La violazione quando possibile deve essere contestata immediatamente mediante consegna del verbale al trasgressore. Qualora ciò non sia possibile, il verbale deve essere notificato a mani dell'interessato o per mezzo del servizio postale entro 90 giorni dalla violazione. Nel caso la notifica avvenga mediante il servizio postale il trasgressore è tenuto al pagamento delle spese relative.

Nel caso in cui il trasgressore materiale sia minorenne, dopo la contestazione al trasgressore il verbale deve essere notificato all'esercente la potestà genitoriale entro 90 giorni dalla violazione. Quest'ultimo dovrà far fronte alla sanzione amministrativa irrogata (culpa in educando) ed anche ex art. 2 L. n. 689/81.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia compilando i modelli in allegato al presente Regolamento.

Al trasgressore è data facoltà di rilasciare spontanee dichiarazioni da inserirsi nel verbale nell'apposito spazio dedicato.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato con le seguenti modalità:

- presso l'Istituto bancario indicato da ATS della Provincia di Bergamo e specificato nel verbale
- presso gli Uffici Postali sul c/c intestato a ATS della Provincia di Bergamo e specificato nel verbale

Il soggetto che effettua il pagamento deve sempre indicare la causale, riportando: il numero, la data e la struttura di appartenenza dell'accertatore che ha redatto il verbale oltre alla dicitura "Violazione alla normativa sul divieto di fumare".

È facoltà del trasgressore inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: ATS della Provincia di Bergamo, Direttore Generale, Via Galliciolli, 4, 24121 Bergamo.

Il trasgressore dovrà informare dell'avvenuto pagamento la Segreteria del Centro Studi Superiori Srl, nonché l'Ufficio Competente per i Procedimenti Sanzionatori della ATS della Provincia di Bergamo, Direttore Generale, Via Galliciolli, 4, 24121 Bergamo presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente, per le conseguenti successive determinazioni.

Il verbale deve essere numerato progressivamente e la numerazione conservata in apposito registro agli atti dell'Istituto. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge vigenti.

Il presente Regolamento viene pubblicato immediatamente sul sito dell'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegati:

- 1 Verbale sanzione fumo
- 2 Verbale sanzione fumo "minorenni"